



**Ecc.mo T.A.R. ABRUZZO**  
**- Sede di Pescara -**

## **RICORSO**

### **PER LA SIG.RA**

| COGNOME  | NOME      | NATO/A A | IN DATA    | CODICE FISCALE   |
|----------|-----------|----------|------------|------------------|
| DI MARIO | DOMITILLA | ROMA     | 10/10/1995 | DMRDTL95R50H501L |

rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Romano, C.F. RMNGCM89S28F839Q, del Foro di Napoli Nord, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale *ex lege* come da PEC da Registri di Giustizia [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it) (Fax: 081-18851877)

**- ricorrente -**

### **CONTRO**

**Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti**, C.F. 93002750698, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata *ex lege* in L'Aquila, c/o Complesso Monumentale di San Domenico

**- resistente -**

### **E NEI CONFRONTI DI**

**Pirani Camilla**, C.F. PRNCLL00B51H501F, nata a Roma (RM) l'11.02.2000 ed ivi residente alla Via Delle Vigne di Morena, n. 26

**Cesaretti Corrado**, C.F. CSRCRD99E14A271B, nato ad Ancona (AN) il 14.05.1999 e residente in Castelfidardo (AN) alla Via Montessori M., n. 9

**Hoxha Naila**, C.F. HXHNLA00C43A662N, nata a Bari (BA) il 03.03.2000 ed ivi residente alla Via Mimmo Conenna, n. 2

**Mitarotonda Francesco**, C.F. MTRFNC00S04A662Q, nato a Bari (BA) il 04.11.2000, residente in Grumo Appulla (BA) alla Via Sold. Antonio Basile, n. 2/B

**- controinteressati -**

### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **previa sospensione dell'efficacia**

- del D.R. Rep. 1525/2021 prot. n. 80213 del 18/10/2021 recante "Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2021/2022";

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

- della comunicazione, priva di protocollo, di non accoglimento della domanda di partecipazione alla predetta selezione, trasmessa dall'Università resistente a mezzo *e-mail* in data 9 dicembre 2021;
- ove occorra, del Manifesto Studi per l'a.a. 2021/2022 e relativi allegati;
- ove occorra, del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1° luglio 2021 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, il Regolamento didattico del CdLM in Odontoiatria dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, il Regolamento di Ateneo, il vigente Statuto di Ateneo nonché la graduatoria di merito della selezione nella parte in cui compare il nominativo della ricorrente alla posizione n. 17 unitamente ai successivi scorrimenti

**E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE**

volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti

**NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Odontoiatria dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara previa valutazione del *curriculum studiorum*

## **FATTO**

1. L'odierna ricorrente ha preso parte alla selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdLM in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2021/2022 indetta dall'Università resistente classificandosi alla posizione n. 17 della graduatoria relativa al terzo anno di corso.

2. Con *e-mail* del 9 dicembre 2021 l'Ateneo ha comunicato che: <<...*la Commissione Didattica istituita per la valutazione delle istanze di iscrizione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'A.A. 2021/2022, di cui all'Avviso indetto con D.R. Rep. 1525/2021 del 18/10/2021, valutata la Sua carriera pregressa, La ritiene ammissibile al terzo anno di corso nella posizione di ATTESA DI UN EVENTUALE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA nel limite ineludibile dei posti disponibili. La chiusura della graduatoria sarà comunque tempestivamente comunicata...>>.*

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

3. Non essendo persuasa della legittimità della valutazione ricevuta dalla predetta Commissione Didattica, l'odierna ricorrente ha avanzato, in data 12 dicembre 2021, una istanza di accesso agli atti della procedura, poi riscontrata in data 11 gennaio 2022 a mezzo *e-mail*.

4. In data 14 dicembre 2021, l'Università resistente ha pubblicato la graduatoria di merito della selezione in questione nella quale l'odierna ricorrente risulta collocata al n. 17, in posizione non utile all'ammissione.

5. Dall'esame degli atti trasmessi e della graduatoria finale, il comportamento dell'Amministrazione resistente si manifesta illegittimo ed, in quanto tale, meritevole di censura per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 L. N. 264/1999; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, CO. 8 E 9, D.M. 16 MARZO 2007 E GRAVE DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, GRAVISSIMO DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO DI POTERE E CONTRASTO CON LE SENTENZE CONS. STATO, SEZ. VI, 11 SETTEMBRE 2020, N. 5429, T.A.R. PESCARA, SEZ. I, 14 OTTOBRE 2020, N. 283 NONCHÉ CON LE SUCCESSIVE SENTENZE PRONUNCIATE SULLA QUESTIONE A PARTIRE DALLA CC DEL 12 FEBBRAIO 2021**

1. Con sentenza n. 5429 dell'11.09.2020 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha annullato il d.m. 28 giugno 2018 n.524 di determinazione del fabbisogno a causa del disallineamento con la offerta formativa universitaria che frustra le aspettative dei candidati e rivela un *deficit* di istruttoria nel confezionamento del numero dei posti messi a concorso e nei metodi di selezione, sì da alimentare il contenzioso universitario, e per l'effetto ha rimesso al Ministero di concerto con il sistema universitario il compito di provvedere, ciascuno per le proprie competenze, all'adozione delle misure necessarie a por rimedio al detto squilibrio.

Codesto T.A.R. ha, poi, rilevato che *<<...per effetto dell'intervenuto annullamento giurisdizionale del d.m. 2018, allo stato non sussiste un limite numerico ragionevolmente imposto all'accesso tramite il canale alternativo del trasferimento da altre facoltà di medicina o affini, e dunque non possono trovare applicazione tutti gli atti e conseguenti barriere all'entrata che su tale limite traevano fondamento; che l'unico presupposto attuale è pertanto quello del*

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

*riconoscimento di un numero di crediti formativi minimo e idoneo a dimostrare, in vece del superamento dei test d'ingresso per chi proviene direttamente dalle scuole secondarie di secondo grado, il possesso delle capacità richieste per seguire i corsi ("non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo (cfr. l' art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo" cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 1 del 2015; Tar Pescara, sentenza breve 78 del 2018); che tale requisito, per non apparire frutto di scelte arbitrarie, sproporzionate e discriminatorie (cfr. Tar Pescara, sentenza 305 2019) deve trovare una disciplina uniforme nel regolamento di Ateneo, in modo da non diventare un prerequisito che nella sostanza impedisca di fatto il trasferimento a chi non abbia già sostenuto tutti gli esami del primo anno di medicina (così come sarebbe la richiesta a esempio di un numero minimo di 30 crediti, tenendo conto della decurtazione delle attività integrative e dei 60 crediti annuali); che difatti, ai sensi dell'art.3, comma 8 del d.m. 16 marzo 2007, sulla determinazione delle classi di laurea magistrale, per i casi di trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione "anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute", e comunque "il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato"; che, ai sensi del comma 9, per il trasferimento di studenti tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli effettivamente maturati...>> (cfr. **T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 14 ottobre 2020, n. 283**).*

**Invero, come chiarito anche recentemente dal Consiglio di Stato, <<...A seguito di tale ultima pronuncia, l'indisponibilità di posti per il trasferimento dall'estero non può dunque essere addotta in senso definitivamente preclusivo della possibilità di accogliere l'istanza.**

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

**dovendosi a tale fine procedere con la preventiva riformulazione dell'offerta formativa complessiva, secondo i vari anni del corso di laurea...>>** (cfr., sez. VI, Ord. **23 dicembre 2020, n. 5429**).

Tanto premesso, si evidenzia che le disponibilità dichiarate dall'Ateneo (secondo cui, in particolare, al terzo anno del CdLM di interesse ci sarebbero tre posti) sono state mal calcolate.

Invero, l'istruttoria ordinata prima con sentenza 5429/2020 del Consiglio di Stato, poi con sentenza n. 283/2020 di Codesto T.A.R. ed, infine, con numerose sentenze brevi resi a seguito della camera di consiglio del 12 febbraio 2021 **non appare neanche minimamente eseguita**.

Innanzitutto, infatti, **l'offerta formativa deve essere aumentata** per effetto della sopra citata sentenza n. 5429/2020 del Consiglio di Stato e l'aumento dell'offerta formativa non può che incidere anche, e soprattutto, sugli anni di corso successivi al primo poiché non è possibile iscrivere retroattivamente uno studente (cfr. Cons. Stato, Ord. n. 2484/2021 ove si afferma che <<...la determinazione dell'offerta formativa di cui al D.M. 28 giugno 2018 n. 524 [rappresenta] atto [...] presupposto della determinazione dei posti disponibili per l'a.a. considerato e per quelli successivi (non essendo pensabile una regressione, soprattutto in presenza di emergenze sanitarie in atto e future)...>>).

Una volta adeguata l'offerta formativa al fabbisogno sociale l'Ateneo resistente dovrà calcolare il contingente di fatto esistente sugli anni successivi al primo rappresentando analiticamente i posti disponibili al netto delle rinunce agli studi, dei trasferimenti di sede o passaggio ad altro corso in atenei esteri, del passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia *medio tempore* intervenuti.

Ad oggi, l'Ateneo resistente ha effettuato un tentativo di ricognizione con nota prot. n. 19766, a firma del Rettore, del 17 marzo 2021 con la quale è stata rilevata l'esistenza, per il triennio accademico 2018-2020, di n. 190 unità per Medicina e n. 46 unità per Odontoiatria.

**Tuttavia, tali dati sono non veritieri.**

Invero, con **nota prot. n. 34159 del 12 giugno 2020**, della cui esistenza il sottoscritto difensore ha avuto contezza poiché depositata in giudizio dal Segretario Generale del MUR nell'ambito di un incidente di esecuzione di altra sentenza, il Rettore ha significato al MIUR (in particolare, alla Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio Già

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

Ufficio 3), in risposta ad una richiesta di chiarimenti circa i posti disponibili per l'a.a. 2019/2020 (nota prot. n. 14297/2020), <<...**che il dato effettivo dei posti attualmente disponibili presso l'Università D'Annunzio di Chieti è pari a n. 205 unità per Medicina e n. 60 unità per Odontoiatria...**>>.

Ancora, per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria la nota del Rettore riferisce della esistenza di posti disponibili.

A fronte, infatti, di un potenziale formativo (nel triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021) di **152 posti** ne risultano coperti **solamente 144**.

Per tale ragione, Codesto T.A.R. ha già rilevato che tale “ricognizione” non appare “veritiera, chiara ed intellegibile”. Inoltre – si aggiunge – la detta “ricognizione” non appare neanche completa.

L'Università, infatti, non ha affatto calcolato le disponibilità esistenti sugli anni successivi al primo limitandosi a prendere in considerazione solamente i primi anni di corso relativamente al triennio in esame.

Ed infatti, i posti già precedentemente disponibili e **mai banditi** dall'Ateneo resistente non possono andare perduti, ma dovranno essere “recuperati” nell'anno accademico in corso.

Lo stesso vale per i posti riservati agli studenti extracomunitari, **eventualmente rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento**.

La giurisprudenza ha ribadito, anche recentissimamente, che <<...*in relazione alla disponibilità di posti, deve essere ribadito che fra i diversi contingenti posti a concorso - quello destinato a cittadini comunitari e quello destinato a cittadini non comunitari - non sussiste alcuna rigida separazione, ove in esito alle prove residui capienza per taluni di essi...*>> (cfr. **T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 24 marzo 2020, n. 117**).

Non a caso, l'art. 3 della l. 2 agosto 1999 n. 264 stabilisce che il Ministro dell'Università e della Ricerca determina annualmente, a livello nazionale, il numero di posti per l'iscrizione ai corsi di laurea nell'area medica <<...*sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...*>>.

Invero, si ritiene che la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logicità e

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434).

L'Università, nel rispetto dei principi di buon andamento dell'Amministrazione, del principio di economicità ed efficienza nella gestione delle risorse e del canone etico di non sottoutilizzazione delle strutture e delle risorse, quest'ultimo imposto in maniera vieppiù stringente dalle attuali contingenze economiche-finanziarie, ha l'obbligo di assorbire, nei limiti dei posti comunque disponibili, la richiesta formativa.

Pertanto, l'utilizzo integrale di posti disponibili deve essere, comunque, il fine ultimo della selezione per favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, ex art. 33 e 34 Cost., e fornire alla collettività un numero di studenti adeguato alle strutture che impone la piena utilizzazione delle risorse con procedure legittime di selezione.

È evidente, pertanto, che i posti dichiarati dall'Amministrazione sono frutto di un **gravissimo difetto di istruttoria** che lede il diritto al trasferimento degli studenti.

Del resto, anche recentemente, Codesto Tribunale – con riferimento ad analoghe fattispecie – ha già avuto modo di affermare che: **<<...il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente al motivo con cui, anche richiamando le precedenti pronunce di questo T.a.r. passate in giudicato, si contesta il difetto di istruttoria nella individuazione dei posti disponibili pregiudiziali alla eventuale emanazione del bando o avviso pubblico per i trasferimenti...>>** (cfr. sent. nn. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del 25 gennaio 2022).

2. Inoltre, l'agere pubblico risulta illegittimo anche sotto il profilo dei criteri selettivi adottati, palesemente contrastanti con i principi già enunciati da Codesto Tribunale (cfr., ex multis, T.A.R. Pescara sentenza 352/2020), ulteriormente dettagliati e specificati con la sentenza n. 275/2021 ed ai quali l'Ateneo avrebbe dovuto attenersi.

Si tratta, invero, di obblighi che discendono da pregressi giudicati ai quali l'Ateneo avrebbe dovuto conformarsi da tempo e che, in concreto, sono rimasti inottemperati. Basti evidenziare al riguardo che, per il Corso di Laurea in questione, l'Ateneo non ha neanche mai adottato un regolamento generale per definire i criteri selettivi in seguito dell'annullamento giudiziale dei precedenti.

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

3. Del resto, **il giudizio contenuto nella comunicazione del 9 dicembre 2021 appare arbitrario e contrario alla legge.**

Invero, l'art. 3, comma 8, del D.M. 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di laurea magistrale stabilisce che per i casi di trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione <<...*anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute...*>>. Inoltre, secondo la disposizione *supra* citata <<...**il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato...**>>.

L'Ateneo, invece, ha rigettato la domanda della ricorrente: <<...*la Commissione Didattica istituita per la valutazione delle istanze di iscrizione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'A.A. 2021/2022, di cui all'Avviso indetto con D.R. Rep. 1525/2021 del 18/10/2021, valutata la Sua carriera pregressa, La ritiene ammissibile al terzo anno di corso nella posizione di ATTESA DI UN EVENTUALE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA nel limite ineludibile dei posti disponibili. La chiusura della graduatoria sarà comunque tempestivamente comunicata...*>>.

**È evidente che la motivazione "rafforzata" richiesta dalla normativa testé citata è stata volutamente omessa non avendo, infatti, la commissione didattica evidenziato le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza con riferimento al parziale riconoscimento dei CFU della ricorrente, comunque non soddisfacente dell'interesse della Sig.ra Di Mario all'immatricolazione al terzo anno di corso.**

Ed infatti, la valutazione impugnata, così come formulata, risulta essere tautologica, non consentendo *ab externo* all'interprete di poter ricostruire l'*iter* logico seguito dalla Commissione per giungere ad una valutazione negativa.

**La motivazione in ordine alla valutazione dei Crediti Formativi Universitari non può risolversi in un'apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione.**

Del resto, la ricorrente ha conseguito numerosi CFU (ad oggi, ben 128) alla Facoltà di SCIENZE MEDICHE presso la Albanian University di Tirana (Albania) e, dunque, il giudizio formulato dalla commissione didattica appare quantomai superficiale e per nulla circostanziato anche considerato che per i

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

soggetti appartenenti ai primi quattro gruppi di priorità (riguardanti gli studenti già provenienti dai CdL di Medicina e/o Odontoiatria) l'avviso di selezione non richiede alcuna soglia minima di CFU e, pertanto, per tali categorie di studenti è sufficiente aver superato **un solo esame**.

**3.1.** L'oscurità della valutazione è, invero, evidente.

Infatti, come si evince dalla graduatoria allegata, i giudizi sono stati sintentizzati dalla Commissione sotto forma di punteggio numerico.

Tuttavia, da alcuna clausola dell'avviso del 18 ottobre 2021 è dato evincere i criteri utilizzati dalla Commissione per il calcolo del suddetto punteggio che appare, pertanto, un dato spurio ed indecifrabile.

Al riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza – oramai da tempo – ha chiarito che **ove manchino criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione in forma numerica**.

Ed è questo, invero, il caso.

L'avviso di selezione, infatti, afferma sul punto che: <<...*Nel caso in cui il numero delle domande di trasferimento, passaggio di corso e di abbreviazione di carriera sia superiore al numero di posti disponibili, la Commissione procederà alle relative valutazioni secondo l'ordine di precedenza di cui sopra e la formulazione della relativa graduatoria di merito avverrà in applicazione della seguente formula di calcolo: media ponderata delle votazioni riportate negli esami sostenuti moltiplicata per il rapporto tra CFU/ECTS acquisiti e CFU/ECTS totali acquisibili e previsti nelle attività di base caratterizzanti, affini ed integrative del piano di studio del Corso di provenienza dal primo all'ultimo anno di iscrizione...>>.*

Ebbene, la suddetta formula di calcolo – per nulla logica ed intuitiva – non si appalesa come un criterio di valutazione rigidamente predeterminato risolvendosi, al contrario, in categorie generiche.

Ed invero, anche a seguito di specifico accesso agli atti, l'odierna ricorrente non è riuscita a ricostruire l'*iter* decisionale seguito dalla Commissione didattica per l'attribuzione dei punteggi finali.

Infatti, nel verbale relativo alle operazioni di calcolo trasmesso dall'Ateneo in data 11 gennaio 2022 ci sono varie e gravi incogruenze:

- la prima classificata in graduatoria (la Sig.ra Pirani Camilla) ha, infatti 120 CFU (di cui 102 convalidati), una media ponderata di 26,72549; il secondo

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

classificato (il Sig. Cesaretti Corrado), invece, ha 113 CFU (di cui 95 convalidati), una media ponderata di 25,31579; la terza classificata (la Sig.ra Hoxha Naila) ha 113 CFU (di cui 95 convalidati), una media ponderata di 24,73684; la quarta classificata (il Sig. Mitarotonda Francesco) ha 106 CFU (di cui 88 convalidati), una media ponderata di 25,80682. Tutti i candidati provengono da Ateneo estero.

- l'odierna ricorrente, invece ha 128 CFU (di cui 120 convalidati), una media ponderata di 24,275 e proviene anch'ella da Ateneo estero.

Già ad una prima analisi non si comprende perché la ricorrente si sia collocata alla posizione n. 17 della graduatoria atteso che – come evidente – vanta più CFU della prima classificata avendo sostenuto più esami.

La differenza è data, a ben guardare, dai CFU/ECTS totali acquisibili che – in base alla formula di calcolo prevista nel bando della selezione – la Commissione si è riservata di valutare *nelle attività di base caratterizzanti, affini ed integrative del piano di studio del Corso di provenienza dal primo all'ultimo anno di iscrizione.*

Tuttavia, dall'esame del verbale relativo alle operazioni di calcolo non è dato comprendere come mai in talusi casi (vedasi i soggetti classificati alle prime posizioni della graduatoria) i CFU/ECTS totali acquisibili siano sempre stati calcolati in n. 120, mentre in altri casi tali CFU/ECTS (vedasi i soggetti non vincitori) sono stabiliti in **n. 180** o, addirittura, **n. 183!**

È chiaro, infatti, come applicando la *supra* riportata formula di calcolo (*media ponderata delle votazioni riportate negli esami sostenuti moltiplicata per il rapporto tra CFU/ECTS acquisiti e CFU/ECTS totali acquisibili e previsti nelle attività di base caratterizzanti, affini ed integrative del piano di studio del Corso di provenienza dal primo all'ultimo anno di iscrizione*) all'aumentare dei CFU/ECTS totali acquisibili diminuisca il punteggio complessivo e, dunque, diminuisca la possibilità di collocarsi utilmente in graduatoria.

Analizzando con attenzione il predetto verbale si evince che all'aumentare degli esami sostenuti dai candidati aumentano i CFU/ECTS acquisibili, con evidente irragionevolezza della graduatoria.

Tale formula di calcolo – **per come in concreto applicata** – appare, dunque, arbitraria e violativa del merito poiché finisce col premiare i soggetti che hanno sostenuto meno esami di profitto col risultato paradossale, **verificatosi nel caso di specie**, di iscrivere al terzo anno soggetti che, nell'Ateneo di provenienza, risultano, invece, iscritti al secondo anno in corso! Ed invero, i primi due soggetti

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

classificati in graduatoria risultano, dalla documentazione legalizzata prodotta all'Ateneo ed oggetto di valutazione, iscritti al secondo anno di corso.

Così ragionando, in teoria, uno studente iscritto al secondo anno con un esame all'attivo risulterebbe "sulla carta" più meritevole di un altro iscritto al terzo anno ed in regola con gli esami! Ma evidentemente così non è.

Ed infatti, uno studente iscritto al secondo anno con un esame all'attivo necessita, una volta iscritto illegittimamente al terzo anno, di recuperare prima i crediti formativi universitari non convalidati e, poi, di sostenere praticamente tutti gli esami del terzo anno di corso; diversamente, uno studente già iscritto al terzo anno di corso dovrebbe solo integrare gli eventuali CFU non convalidati.

È, dunque, palese che la valutazione in concreto operata dalla Commissione didattica ha premiato soggetti che necessariamente devono essere iscritti come "ripetenti" poiché non in possesso di tutti gli esami previsti nell'anno di immatricolazione; tale valutazione ha, poi, del tutto irrazionalmente svantaggiato coloro che, in regola con gli esami, avrebbero potuto trasferirsi senza debiti di profitto per lo stesso anno accademico di provenienza.

Tale *modus procedendi*, quindi, appare oltre che irragionevole anche del tutto illogica poiché non pare corretto calcolare diverse soglie di CFU/ECTS con riferimento ad un medesimo anno di corso.

**Se, infatti, alla ricorrente fosse stata applicata la medesima soglia di n. 120 CFU/ECTS acquisibili applicata ai vincitori, si sarebbe collocata utilmente in graduatoria:  $120 \text{ (CFU acquisiti)} / 120 \text{ (CFU acquisibili)} \times 24,275 \text{ (Media ponderata)} = 24,275$ .**

La prima classificata in graduatoria ha totalizzato punti 26,725, mentre il secondo classificato punti 23,839.

È evidente, pertanto, come l'introduzione di illogiche soglie differenti di CFU/ECTS acquisibili hanno totalmente stravolto la graduatoria con la conseguenza che l'azione amministrativa ne è risultata sviata poiché non più mirata alla selezione dei migliori e meritevoli che dovrebbe, invece, costituire il fine di ogni competizione pubblica.

Infatti, l'Università resistente da un lato da elaborato tante graduatorie quante sono gli anni di corso successivi al primo per il CdLM di interesse, dall'altro ha effettuato una tanto indebita quanto illogica operazione di rimescolamento delle posizioni coinvolte tra i vari anni di corso.

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

**3.1.** Sotto altro profilo, poi, si contesta che le soglie dei CFU/ECTS acquisibili sono state introdotte in corso d'opera e mai specificate nel bando.

Tale inserimento *a sorpresa* operato dalla Commissione didattica ha finito con l'inficiare irrimediabilmente la legittimità della votazione finale espressa – come evidente – solo in forma numerica.

Al riguardo, infatti, appare evidente che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione è quella di operare, in funzione di un'autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una cornice entro la quale andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

In mancanza, la valutazione sconfinava inevitabilmente nell'arbitrio, limitandosi l'Amministrazione ad una mera asserzione di principio (nella specie: il candidato non è idoneo), non accompagnata da alcun elemento volto a verificarne la fondatezza.

Ciò dimostra l'arbitrarietà della valutazione in concreto operata dalla Commissione didattica e, dunque, l'illegittimità della graduatoria redatta.

**4.** Si evidenzia, infine, che – da quanto consta – la candidata classificata al n. 16 della graduatoria in questione (la Sig.ra Palmieri Ginevra) risulterebbe nelle more immatricolata al secondo anno, nonostante il Suo nominativo non compaia affatto nella graduatoria del secondo anno di CdLM in Odontoiatria.

Anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato appare gravemente viziato poiché non si comprende a quale titolo un soggetto possa transitare da una graduatoria all'altra.

#### **SOTTO IL PROFILO DELLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

**1.** Con il presente ricorso è stato impugnata anche la graduatoria che ha definito la procedura di trasferimento in questione, pubblicata in data 14.12.2021 sul sito *web* istituzionale dell'Università.

**2.** Ciò posto si rileva che *<<Nelle procedure concorsuali l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di*

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

controinteressato va individuata 'ad ampio spettro', essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei>> (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322) atteso che, <<per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria>> (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1232).

3. Pertanto, attesa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti classificati nella graduatoria definitiva, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, stante la non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché dell'elevato numero degli stessi e l'impossibilità di procedere con una notifica tradizionale, che risulterebbe, quindi, essere *'sommamente difficile'*, anche sotto il profilo economico (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948).

#### SULLA NECESSITÀ DELLA TUTELA CAUTELARE, ANCHE D'URGENZA

1. Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni juris* a fondamento della presente istanza cautelare d'urgenza tenuto anche conto che il procedimento recentemente delineato da Codesto Tribunale al fine di valutare tutte le istanze di trasferimento (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 febbraio 2021, nn. 58, 68, 73, 74, 80, 84, 86, tutte passate in cosa giudicata) **non è stato posto in essere dall'Amministrazione.**

I posti asseritamente disponibili sono stati, dunque, mal calcolati.

2. Con specifico riferimento al *periculum in mora* si evidenzia che la ricettività strutturale delle Università è stata di recente completamente ripensata alla luce dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 che, come noto, ha portato alla luce importanti carenze del personale sanitario anche dal punto di vista sociale ed occupazionale.

Ad oggi, infatti, <<**...non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, in quanto è già esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la**

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

**frequenza a lezioni ed esercitazioni in modalità frontale e, anzi, le Università sono anche autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non solo per il periodo dell'emergenza "Covid-19"...**>> (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. VI, ord. 9 giugno 2020, n. 3315; T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 283/2020 *cit.*).

Nel caso di specie, infatti, l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara ha già avviato la "didattica a distanza" ed invero sono attualmente *in itinere* sia le lezioni che gli esami di profitto, sia pure in modalità "mista"; sicché, la mancata partecipazione dell'odierna parte ricorrente dall'attività didattica determinerebbe immediati effetti giuridici e fattuali irreversibili ed irreparabili atteso il serio rischio per la ricorrente di poter perdere l'anno accademico in corso (cfr., su fattispecie analoga alla presente, **Cons. Stato, Sez. VI, decr.mon.caut. 8 giugno 2020, n. 3240**).

**2.1.** Il procedimento delineato da Codesto Tribunale al fine di valutare tutte le istanze di trasferimento da corsi affini **è rimasto senza esito**.

L'Amministrazione resistente, invero, non si è minimamente attivata nel senso ordinato da Codesto T.A.R., nonostante il fatto che sulle dette sentenze si siano oramai formati dei giudicati.

**Invero, l'Ateneo chietino non ha correttamente calcolato l'offerta formativa locale comunicando al M.U.R. dati inesatti** (cfr. sul punto la nota prot. n. 34159 del 12 giugno 2020).

**2.2.** Tale situazione non fa che acuire il danno che l'odierna parte ricorrente sta subendo a causa della mancata riconduzione nell'alveo della legittimità delle procedure di trasferimento adottate, nel tempo, dall'Università resistente.

Senza contare, poi, che il procedimento delineato, da ultimo, da Codesto T.A.R., al fine di valutare le istanze di trasferimento, incide su provvedimenti di carattere generale e, pertanto, si tratta di prescrizioni che hanno certamente valore *erga omnes* (cfr., T.A.R. Pescara, sent. 27 febbraio 2021, n. 127).

Codesto T.A.R. ha, infatti, già accertato <<...una certa contraddittorietà e dunque difetto di istruttoria nella ricognizione dei posti disponibili (cfr. a esempio la nota prot. n. 34159 del 12 giugno 2020 e la nota del 17 marzo 2021 dell'Università d'Annunzio)..>> e <<...che il parametro del rapporto studenti/docenti di cui all'Allegato D al D.M. 6/2019 appare un indizio di ancora maggior capienza pur nell'attuale dotazione di personale dell'Ateneo resistente...>> (sent. n. 356 del 14 luglio 2021).

Nel delineato quadro, è evidente che la mancata concessione della misura cautelare richiesta (ammissione, con riserva ed in sovrannumero, ad anni

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213

successivi al primo presso la facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria) produrrebbe per la parte ricorrente un **pregiudizio notevole** mentre la concessione di detta misura cautelare non inciderebbe in modo altrettanto sensibile sugli interessi contrapposti dell'Amministrazione.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede sin d'ora che Codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., il deposito, anche ai sensi degli artt. 46 e 65, co. 3, c.p.a., di una **dettagliata relazione** sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di **ogni altro atto e/o documentato chiarimento**, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, con riserva di articolare motivi aggiunti.

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. Abruzzo – Pescara, alla luce anche dei numerosissimi precedenti conformi (cfr., *ex plurimis*, **T.A.R. Abruzzo, Pescara, 14 ottobre 2020, n. 283 – passata in cosa giudicata** – che ha annullato, per le ragioni ivi specificate, l'avviso di trasferimento adottato dall'Università resistente con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019; sent. nn. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del 25 gennaio 2022:

#### **IN VIA CAUTELARE, ANCHE D'URGENZA**

in via principale, disporre l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero – anche ai sensi dell'art. 8 del regolamento del corso di laurea *supra* richiamato – dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Ateneo “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, ove occorra anche mediante l'utilizzo dei posti, riservati agli studenti extracomunitari, eventualmente rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento a mezzo di decreto cautelare monocratico, anche considerando l'attuale e serio rischio per la ricorrente di poter perdere l'anno accademico in corso

#### **NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE**

accertata e dichiarata l'illegittimità di tutti gli atti impugnati, accogliere il ricorso ordinando all'Amministrazione resistente di valutare attentamente – **nel rispetto dell'art. 3, commi 8 e 9, del D.M. 16 marzo 2007** – i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta dalla parte ricorrente ai fini dell'immatricolazione ad anno successivo al primo al CdLM a ciclo unico in Odontoiatria, anche come risarcimento in forma specifica

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

P.IVA 07880501213



**NEL MERITO ED IN SUBORDINE**

accogliere il ricorso annullando tutti gli atti impugnati condannando, altresì, l'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi all'illegittimo diniego della domanda di immatricolazione.

**CONTRIBUTO UNIFICATO**

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e, pertanto, si versa il contributo unificato nella misura di legge.

**SPESE ED ONORARI DI LITE**

Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, spese generali e rimborso del C.U., **da distrarsi al procuratore antistatario.**

Roma, 5 febbraio 2022

F.to digitalmente  
Avv. Giacomo Romano